

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI 6 giugno 2022, n. 121

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, , relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da un singolo aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località "Vado di Salsola", nonché dalle relative di connessione alla rete di distribuzione MT mediante:

- **cavidotto interrato "interno", in MT, di lunghezza pari a circa 509 ml, di collegamento dell'aerogeneratore con la nuova cabina di consegna;**
- **cabina di consegna e relative apparecchiature elettromeccaniche;**
- **collegamento in entra - esci della cabina di consegna sulla linea MT esistente VULGANO-- D510-24259, nodi 2-211488÷4-248045, mediante cavidotto interrato "esterno" in MT (doppia terna in Al 3x1x185 mm²);**
- **rimozione di n.1 palo esistente ed installazione di n.1 nuovo sostegno, del tipo 12/G/24, di arrivo sulla linea MT esistente VULGANO--D510-24259.**

Società proponente: ECO ENERGY S.R.L. – Sede legale in Lucera (FG), Via Carmine Vecchio 14, Partita IVA 03741210714.

Il Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e

all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la società **ECO ENERGY S.r.l.**, con sede legale in Lucera (FG), Via Carmine Vecchio 14, Partita IVA 03741210714, con nota del 29/01/2020, acquisita al prot. n. 618 del 30/01/2020, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, e relative opere di connessione ed infrastrutture indispensabili, sito nel Comune di Foggia, località “Vado di Salsola”;
- con riferimento alle opere di connessione, con nota prot. P0644075 del 24/03/2020, il gestore di rete, e-distribuzione S.p.A., comunicava alla società proponente l’esito positivo della verifica e la conseguente validazione del progetto definitivo delle opere di connessione alla rete di e-distribuzione (codice tracciabilità gestore di rete 204985286), la cui soluzione consiste, principalmente negli impianti, di utenza e di rete richiamati in oggetto;
- il Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili a seguito di esame della documentazione allegata all’istanza di AU, ha riscontrato anomalie formali, comunicate alla società proponente con nota prot. n. 2829 del 09/04/2020, “*Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità*”, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno 16/05/2020, a causa della sospensione dei termini prevista dall’art. 103, co. 1 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020;
- la società proponente ha inviato, a mezzo pec, in data 14/05/2020, la “*Comunicazione di documentazione integrata per la pratica I9EXCM6*”, in atti al prot. n. 3513 del 14/05/2020, generata automaticamente a seguito del caricamento sul portale Sistema Puglia della documentazione richiesta;
- il Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili, espletata la verifica formale sulla documentazione integrativa trasmessa, con nota prot. n. 5018 del 16/07/2020, “*Esito verifica documentazione integrata*”,

ha chiesto alla società proponente di fornire chiarimenti in ordine a modifiche apportate all'elaborato "Analisi dei prezzi";

- la società proponente, riscontrando la richiesta di cui sopra, ha provveduto a rettificare alcuni elaborati progettuali e, in conseguenza di tali modifiche, ha trasmesso, a mezzo pec, la nota del 12/10/2020, acquisita al prot. n. 7159 del 13/10/2020, "Comunicazione di documentazione integrata per la pratica I9EXCM6", generata automaticamente dal portale Sistema Puglia a seguito del caricamento sul portale della nuova documentazione integrativa/sostitutiva;
- il Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili a conclusione della verifica formale sulla documentazione trasmessa, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, pur in mancanza della verifica positiva di tutti i requisiti tecnici ed in presenza della sola verifica positiva dei requisiti amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 8421 del 25/11/2020, ha comunicato alla società proponente e alle Amministrazioni/Enti coinvolti nel procedimento, il formale **avvio del procedimento**, subordinando, tuttavia, la convocazione della Conferenza di Servizi all'esibizione, da parte della società, della documentazione propedeutica risultata ancora carente, ovvero dell'istanza, da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, per l'autorizzazione alla "Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica", ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche";
- la società ECO ENERGY S.r.l., in riscontro a quanto richiesto dallo scrivente Servizio nella comunicazione di avvio del procedimento sopra citata, con pec del 29/01/2021, acquisita al prot. n. 992 del 29/01/2021, ha trasmesso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante per il progetto in oggetto e con specifico riferimento alla "Installazione della rete di comunicazione elettronica in fibra ottica", il ricorrere delle condizioni normative (art. 105, co. 2, lett. a; art. 99, co. 5 D.Lgs. n. 259/2003) per effetto delle quali tale attività di installazione è libera;
- il Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 2245 del 04/03/2021, ha indetto la **prima seduta della Conferenza di Servizi**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per il giorno 08/04/2021, alle ore 10:00, al fine di acquisire in tale sede i nulla osta, atti di assenso o pareri, comunque denominati da parte delle Amministrazioni/Enti in indirizzo, nell'ambito della procedura di che trattasi;
- la seduta di Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. 4001 del 20/04/2021, si aggiornava nelle more di acquisire i pareri all'atto mancanti, con espresso riferimento a:
 - o *provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica*, di cui agli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
 - o parere di ARPA Puglia, tenuto conto che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122, per tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a valutazione d'impatto ambientale, ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi;
 - o pareri espressi degli Enti (rispettivamente, ANAS, Provincia di Foggia, RFI) gestori di dette infrastrutture, tenuto conto della prossimità di infrastrutture stradali (SS16, SP22) e ferroviarie (linea ferroviaria Bologna-Lecce).
- A valle dei lavori di Conferenza, giusto verbale trasmesso con nota n. 4001 del 20/04/2021, sono pervenuti i seguenti pareri, trasmessi in allegato al richiamato verbale:
 - o la Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria - Nota prot. AOO_108/08/04/2021/ 0006487, ha comunicato che "...poiché l'interessamento del Regio Trattarello avviene in corrispondenza di aree classificate come aree di tipo b), occupate dalla SP 22, questo Servizio non è competente ad esprimere alcun parere che dovrà invece essere reso dalla Provincia di Foggia quale ente gestore della strada..." e ha chiesto "... al proponente di specificare se si renda tuttora necessaria la sostituzione del cavo di linea aerea MT esistente prevista nel preventivo di connessione del 31-07-2019 ("Ricostruzione di 300m di linea MT con linea MT aerea in CU 25 mmq tra i nodi 3-133384 ÷ 3-264635 con cavo aereo AL 95mmq") atteso che l'intervento di sostituzione in parola

interessa aree tratturali appartenenti al Regio "Tratturo Aquila-Foggia..."

- RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari – Nota del 12/04/2021, prot. RFI-DPR-DTP_BA\A00 11\P2021\0001569 ha segnalato che “... *le opere proposte prevedono la realizzazione di una turbina eolica ... distante 276 m dalla linea ferroviaria Bologna-Lecce. Il calcolo della gittata massima di un frammento di pala conduce ad un raggio di circa 445 m, delimitante l'area potenzialmente interessata dalla caduta di un corpo distaccatosi dall'aerogeneratore a causa di circostanze fortuite. In tale area ricade un tratto della linea ferroviaria...*”
- Con nota prot. n. 8240 del 28/07/2021 questo Servizio, trasmettendo gli ulteriori contributi pervenuti, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni alla citata comunicazione di RFI – Direzione Territoriale Produzione Bari, prot. UA 12/4/202 RFI-DPR-DTP_BA\A0011\P\2021\0001569 e al parere ARPA Puglia – DAP FG - Protocollo 0032534 - 155 - 04/05/2021;
- la Società con PEC del 09/08/2021, in atti al prot. n. 8774 del 10/08/2021 ha riscontrato il parere ARPA, trasmettendo, in estrema sintesi:
 - una versione aggiornata della relazione acustica, nella quale, usufruendo di software aggiornati rispetto la precedente, è stata inserita un'analisi dell'impatto acustico al variare della velocità del vento;
 - un nuovo studio della gittata massima del frammento di pala ad un ente qualificato, quale la Enviromental Technologies, spin-off della Università degli Studi della Campania, che ha condotto uno studio per il caso particolare di un aerogeneratore tipo LTW90 da 0.99 MW, tenendo conto delle condizioni ambientali reali del sito in cui verrà realizzato il progetto; la proposta a favore del Comune ospitante di una piazzola a margine del sito di impianto destinata all'istallazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
- La Società con PEC del 09/08/2021, in atti al prot. n. 8773 del 10/08/2021, ha riscontrato la citata nota RFI, procedendo alla trasmissione di una nuova relazione di calcolo della gittata massima, dal quale risulta che il nuovo valore della gittata massima del frammento è dunque pari a 165 m (Cfr. *Calcolo della gittata massima di un frammento di pala di un aerogeneratore tipo LTW90 da 0.99 MW, redatto dall'ente qualificato incaricato dalla società committente Enviromental Technologies, spin-off della Università degli Studi della Campania*).
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A-Direzione Territoriale Produzione Bari – con nota prot. RFI-DOI.T.BA\A0011\P\2021\0001461 del 12/11/2021, esaminata la relazione trasmessa ha comunicato che “... *il calcolo della gittata non è supportato da istruzioni di calcolo specifiche ...*”;
- con PEC del 06/12/2021, in atti al prot. n. 12787 di pari data, la Società, in riscontro a quanto eccepito nel parere RFI soprarichiamato ha trasmesso “*l'elaborato di "Integrazione alla Relazione Tecnica" di Calcolo della gittata massima di un frammento di pala di un aerogeneratore tipo LTW90 da 0.99 MW, redatto dall'ente qualificato incaricato dalla società committente Enviromental Technologies, spin-off della Università degli Studi della Campania*;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A-Direzione Territoriale Produzione Bari con nota prot. n. RFI-DOI.T.BA\A0011\P\2022\0000079 del 11/01/2022, esaminato l'elaborato integrativo, ha trasmesso **parere favorevole all'intervento**.

Considerato che:

- con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la società Proponente ha dichiarato, con “Perizia Giurata in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto eolico da 990 kW da installare nel comune di Foggia (FG)”, dell'11/02/2020, a firma del progettista della società, Ing. M.M., che **l'impianto in progetto è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA** di competenza regionale (Allegato IV, punto 2, lett. d) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) poiché non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA ed, inoltre, poiché non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri, di cui all'Allegato V Ila Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015;

- con la **Determina Dirigenziale n. 975 del 29/06/2021** la Provincia di Foggia ha rilasciato l'**accertamento di compatibilità paesaggistica** ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento in oggetto;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota n. 1209 del 11/02/2022, ha indetto la **seconda seduta della Conferenza di Servizi**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in modalità telematica per il giorno 11/03/2022, alle ore 10:00, al fine di acquisire in tale sede i nulla osta, atti di assenso o pareri, comunque denominati da parte delle Amministrazioni/Enti in indirizzo, nell'ambito della procedura di che trattasi;
- nel corso dei lavori di Conferenza di Servizi del 11/03/2022, giusto verbale trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 2131 del 14/03/2022 si è preso atto che:
 - o ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, nel parere reso con nota prot. n. 16236 del 08/03/2022, ha ribadito quanto rappresentato nel parere prot. n. 32534 del 04/05/2021 e ha comunicato, infine, *"... In relazione alla valutazione sugli impatti cumulativi ... che la proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto. La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, presenti in un'area più circoscritta individuabile in un buffer di 2 km accentua l'impatto cumulativo, con conseguente effetto selva non trascurabile, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi."*
 - o La Società, con nota allegata al verbale di conferenza, ha fornito puntuale riscontro a quanto eccepito da ARPA Puglia, evidenziando, altresì, che nella formulazione di detto parere non si era tenuto conto della documentazione integrativa, inviata a mezzo pec in data 09/08/2021 alla Regione Puglia e in copia all'Arpa, in riscontro al parere Arpa prot. 0032534 - 155 - 04/05/2021.
- il Responsabile del Procedimento, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, ha chiuso favorevolmente i lavori di conferenza.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, e di seguito riportati:

➤ **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**

Con nota prot. MIC|MIC_SABAPFG| 08/04/2021|0002975-P| comunica *"relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, **non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto** in oggetto a condizione che:*

1) in relazione alla citata area di interferenza della monopala e relative opere civili connesse quali strade piazzole. ecc. vengano effettuati saggi di scavo preliminari. ai fini di verificare natura consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione del le opere;

2) tutti i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti, interno ed esterno. siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

*Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole al rilascio del***

provvedimento di Autorizzazione Unica per l'intervento in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni archeologiche sopra riportate."

➤ **MITE - Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale per le infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari - Divisione X – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale - Napoli**

Con note prott. mise.AOO_ENE.REGISTRO_UFFICIALE.U.0014636.11-05-21 e U.0005346.18-02-2022, comunica che "...i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti..."

Con riferimento al parere succitato, la società Proponente ha trasmesso, in data 23/01/2020, a mezzo pec, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche – Sezione UNMIG di Napoli, la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie", a firma del progettista Ing. M.M., nella quale il professionista dichiara "di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico [...] e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti. La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento [...]. Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993".

Pertanto, vista la nota n. 13882 del 30/06/2020, della Sezione Territoriale U.N.M.I.G. che precisa che la procedura di verifica "... assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare", si ritiene assolto l'obbligo previsto dal MITE -Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari - Divisione X – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale – Napoli.

➤ **Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata** con nota prot. 5209|17-03-2021 comunica che "...Dall'analisi della documentazione di progetto disponibile sul portale www.sistema.puglia.it e in particolare dal Piano particellare di esproprio, identificato con l'elaborato "Allegato_AU_19EXCM6_Esproprio+Disponibilità", si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento **non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato...**"

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria** con nota prot. AOO_108/17/02/2021/ 0003175 ha comunicato, le modalità per il rilascio di una eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla L.R. n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011, segnalando che il Catalogo Patrimoniale Regionale è disponibile all'indirizzo www.sit.puglia.it.

In relazione a suddetto parere, giusto verbale del 11/03/2022, la Società ha precisato che, con riferimento al catalogo Patrimonio regionale **non si rilevano interferenze con beni demaniali e/o patrimoniali della Regione Puglia.**

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria** con nota prot. AOO_108/08/04/2021/ 0006487, comunica che "...poiché l'interessamento del Regio Trattarello avviene in corrispondenza di aree classificate come aree di tipo b), occupate dalla SP 22, questo Servizio non è competente ad esprimere alcun parere che dovrà invece essere reso dalla Provincia di Foggia quale ente gestore della strada..." e chiede, "... al proponente di specificare se si renda tuttora necessaria la sostituzione del cavo di linea aerea MT esistente prevista nel preventivo di connessione del 31-07-2019 ("Ricostruzione di 300m di linea MT con linea MT aerea in CU 25 mmq tra i nodi 3-133384 ÷ 3-264635 con

cavo aereo AL 95mmq”) atteso che l’intervento di sostituzione in parola interessa aree tratturali appartenenti al Regio “Tratturo Aquila- Foggia...”

La Società con PEC del 13/07/2021, acquisita al prot. AOO_159 n. 7652 del 14/07/2021, ha riscontrato il parere summenzionato, precisando che “... si rende tuttora necessaria la sostituzione del cavo di linea aerea MT esistente, così come previsto dal preventivo di connessione e-distribuzione del 31/07/2019: Ricostruzione di 300m di linea MT con linea MT in cavo aereo AL 95 mmq tra i nodi 3-133384 ÷ 3-264635 (a cura di e-distribuzione); Tale linea interessa UCP – Testimonianza della stratificazione insediativa – Aree appartenenti alla rete dei tratturi (in particolare al Regio “Tratturo Aquila-Foggia”). Si chiarisce tuttavia che trattasi di mera sostituzione di una linea già esistente, richiesta da e-distribuzione nel preventivo di connessione e che si trova a circa 5 km di distanza dall’area di impianto...”

In assenza di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prendendo atto di quanto comunicato dalla società, si ritiene, dunque, superato quanto inizialmente eccepito nella nota citata.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive** con nota prot. AOO_090/07/04/2021/0005791: “...esaminata la proposta progettuale registrata sul portale, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime **Nulla Osta**, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio”.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia** prot. AOO_064 27/11/2020 – 0016671 comunica che “...Dall’esame della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it con codice Id. I9EXCM6, si è rilevato che l’intervento non interferisce in alcun modo con corsi d’acqua e/o reticoli ed è **fuori da ogni perimetrazione di pericolosità idraulica...**”.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici – Servizio Espropri e Contenzioso** con nota prot. AOO_064/07/04/2021/0005311) comunica che “...Considerato che dagli atti relativi al progetto presentato per la realizzazione dell’impianto di che trattasi, si evince già la disponibilità delle aree oggetto dell’intervento in virtù del contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie e del diritto di servitù; per quanto di competenza di questo ufficio, non si esprime alcun parere in quanto non è prevista l’avvio di procedura espropriativa”.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici** con la nota prot. AOO_079 n. 8369 del 18/09/2020, “Con riferimento al terreno coinvolto dall’intervento, che appare essere quello individuato in catasto al Fg. 12, p.IIa 262 del Comune di Foggia, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii. **si attesta che non risulta gravato da Uso Civico il terreno censito in Catasto al Fg. 12 p.IIa 262**”.

Con nota prot. AOO_079-20/01/2021/637 comunica che “... il Servizio usi civici può esercitare le proprie funzioni certificatorie solo a fronte di specifiche e documentate richieste che indichino esattamente gli estremi catastali delle aree da sottoporre a verifica...”.

Con successiva nota prot. AOO_079-10/03/2021/2835) attesta “...**che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 13 p.IIa 141 e Fg. 12 p.IIa 262**”.

➤ **Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio – Parco Tratturi Foggia** con nota prot. AOO_108 n. 7518 del 21/05/2020 comunica che “...dall’esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio, pertanto con la presente si comunica la propria non competenza nel procedimento di cui all’oggetto.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia – Vincolo Idrogeologico** con nota prot. AOO_180/PROT/27/11/2020/0064820 comunica che “...*le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell’impianto FER di cui all’oggetto, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito...*”.
- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche** con nota prot. AOO_075/00187 del 08 GEN 2021) comunica che “...*L’intervento in oggetto descritto, ricade in aree non sottoposte a tutela dal Piano di Tutela delle Acque vigente, né si ritiene che sia in contrasto con gli obiettivi che il Piano stesso si pone, pertanto si esprime parere favorevole...*”.
- **Provincia di Foggia – DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE n. 975 del 29/06/2021** con la quale è stato rilasciato l’**Accertamento di Compatibilità Paesaggistica** ai sensi dell’art. 91 del PPTR, in quanto l’intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell’approvato PPTR, con la seguente prescrizione “*la linea aerea e il relativo palo siano posizionati al di fuori delle aree di pertinenza e di rispetto dei tratturi.*”
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale** con nota prot. n. 2716/2021 del 02- 02-2021 comunica che “...*Per quanto attiene alla Pianificazione di Distretto e di Bacino, questa Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta che, allo stato attuale, l’intervento in progetto non interessa aree sottoposte a vincoli e/o prescrizioni... ritiene comunque utile fornire le seguenti indicazioni generali aventi carattere di cautele esecutive e gestionali:*
- *si garantisca la sicurezza, evitando di ostacolare il regolare deflusso delle acque;*
 - *il ripristino morfologico dei luoghi avvenga nel rispetto delle pendenze naturali del terreno;*
 - *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia ...”.*
- **ARPA PUGLIA – Dipartimento territoriale di Foggia** con nota prot. n.16236 - 155 - 08/03/2022 “ ... *conferma la valutazione già espressa con eventuali precisazioni che qui di seguito si riportano.*
1. *La progettazione è stata condotta per 1 aerogeneratori della potenza ciascuno di 0,99MW marca e modello Leitwind LTW90, potenza nominale pari a 990 kW, avente altezza al mozzo 80 m e diametro del rotore 90,3 m, per una altezza complessiva di m.115,15, massima velocità di rotazione 15 giri/min. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Anche le altre valutazioni tecniche sono funzioni delle caratteristiche dell’aerogeneratore. **Pertanto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica.***
 2. *Il proponente fornisce il valore di calcolo della gittata massima per rottura a m.5 dalla punta della pala pari a m. 445,64. Si precisa che tale valore risulta fornito dal proponente nel file denominato “I9EXCM6_DocumentazioneSpecialistica_04_01” costituito da “Relazione di calcolo della gittata massima” rev. Gennaio 2020 (ing. M.M.). Si condivide tale calcolo per la gittata massima e non si rilevano utili altre formulazioni che non potrebbero fornire altri valori, se non basati su ipotesi di calcolo riduttivi della gittata massima che, in base al DM 10-9-2010, non possono essere sottovalutati e devono, pertanto, porsi in condizioni realisticamente accettabili e concretamente dimostrabili al fine di determinare la gittata massima nelle condizioni peggiori, anche in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito. Si evidenzia inoltre che le valutazioni in genere sono scevre da ogni qualsivoglia analisi del contesto territoriale il quale potrebbe soltanto aumentare il rischio associato alla probabilità di gittata, in considerazione delle caratteristiche orografiche di elezione tipiche degli aerogeneratori ...*
 3. *... In relazione al valore della gittata massima fornito e in forza del DM 10-9-2010 (misure di mitigazione previste al punto 5.3) e la sicurezza in generale (anche ai sensi dell’art. 7.1 del DM 10-9-2010), nonché del DPR*

495/92 si reitera che ritiene che non vi siano le necessarie sicurezze per la installazione dell'aerogeneratore nella ubicazione prevista.

4. ... Nella valutazione prodotta l'analisi non risulta svolta al variare della velocità del vento.
5. ... La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h) che risultano fissate nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto ...
6. Non risulta fornita una valutazione sulla gestione dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera e nella fase di esercizio ...
7. In relazione alla valutazione sugli impatti cumulativi richiesta espressamente da codesta A.C. si evidenzia che la proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici in esercizio. Gli impatti cumulativi in un'area buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori evidenziano presenza di altri aerogeneratori in un'area non esente da vincoli e per questo caratterizzata da precise forme di tutela ambientale che rendono più complesso l'inserimento dell'impianto in relazione all'impatto diretto e indiretto. La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, presenti in un'area più circoscritta individuabile in un buffer di 2 km accentua l'impatto cumulativo, con conseguente effetto selva non trascurabile, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi..."

In riferimento al suddetto parere, che ribadisce e integra quanto già rappresentato nel parere Protocollo 0032534 - 155 - 04/05/2021 si rappresenta quanto segue.

Considerato che:

- con nota prot. n. 8240 del 28/07/2021 questa Sezione ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni al parere ARPA Puglia – DAP FG – Prot. n.32534 - 155 - 04/05/2021;
- la Società con PEC del 09/08/2021, in atti al prot. n. 8774 del 10/08/2021, ha riscontrato il parere ARPA, trasmettendo, in sintesi:
 - una versione aggiornata della relazione acustica, nella quale, usufruendo di software aggiornati rispetto la precedente, è stata inserita un'analisi dell'impatto acustico al variare della velocità del vento;
 - un nuovo studio della gittata massima del frammento di pala redatto da Enviromental Technologies, spin-off della Università degli Studi della Campania, che ha condotto questo studio per il caso particolare di un aerogeneratore tipo LTW90 da 0.99 MW, tenendo conto delle condizioni ambientali reali del sito in cui verrà realizzato il progetto;
 - la proposta, a favore del Comune ospitante, della realizzazione di una piazzola a margine del sito di impianto destinata all'istallazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Considerato altresì che, nel corso della Conferenza del 11/03/2022, giusto verbale trasmesso con prot. n. 2131 del 14/03/2022, la Società ha fornito puntuale riscontro a quanto eccepito da ARPA Puglia nella nota soprarichiamata, precisando che *"dall'esame del parere ARPA prot. 16236-155 del 08/03/2022, risulta evidente che non è stata tenuta in considerazione la nota della scrivente inviata a mezzo pec in data 09/08/2021 alla Regione Puglia e in copia all'Arpa, in risposta al parere Arpa prot. 0032534 - 155 - 04/05/2021."*

La Società, in particolare, ha rappresentato:

- con riferimento ai **punti 2 e 3 del parere Arpa Puglia prot. 16236 del 08/03/2022**, che *"In merito al calcolo della gittata massima del frammento di pala di 5 m, si precisa che lo studio effettuato in prima analisi per il calcolo della gittata è generico e quindi non basato sulle reali condizioni ambientali del sito. È stato dunque commissionato uno studio della gittata massima del frammento di pala ad un ente qualificato, quale la Enviromental Technologies, spin-off della Università degli Studi della Campania, che ha condotto questo studio per il caso particolare di un aerogeneratore tipo LTW90 da 0.99 MW, tenendo conto delle condizioni ambientali reali del sito in cui verrà realizzato il progetto. ... Il valore della gittata massima del frammento risultante da un primo studio, trasmesso in allegato alla nota del 09/08/2021, è risultato pari a 165 m.*

Tale valore è stato rideterminato a 231 m, a seguito di ulteriore approfondimento da parte dell'Università degli Studi della Campania, trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico in data 06/12/2021, considerando condizioni ambientali più cautelative possibili, in particolare gli effetti della resistenza viscosa dell'aria. Tale valore risulta inferiore alla distanza alla quale è ubicata la S.S.16, come richiamato al punto 3 della seconda nota Arpa, pertanto sono presenti tutte le condizioni di sicurezza per l'installazione dell'aerogeneratore."

- **Con riferimento al punto 4 del parere Arpa Puglia prot. 16236 del 08/03/2022**, che *"in data 09/08/2021 la società ha trasmesso un aggiornamento dello studio previsionale dell'impatto acustico, che tiene conto del variare della velocità del vento, dal quale risultano verificati i limiti di immissione acustica in corrispondenza dei recettori individuati.*
- Con riferimento al **punto 5 del parere Arpa Puglia prot. 16236 del 08/03/2022**, che *"... si propone a favore del Comune ospitante il seguente intervento di compensazione ambientale, correlato alla mitigazione dell'impatto riconducibile al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. La proposta prevede la realizzazione di una piazzola a margine del sito di impianto destinata all'installazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile, previo assenso da parte del Comune ospitante..."*
- Con riferimento al **punto 6 del parere Arpa Puglia prot. 16236 del 08/03/2022**, che *"... le opere in esame verranno realizzate a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, in tal modo anche i potenziali pericoli di sversamento accidentale di fluidi meccanici verranno ridotti al minimo e potranno considerarsi praticamente nulli. [...] Nella remota possibilità di uno spargimento accidentale di oli, sarà asportata la porzione di suolo contaminata e trasportata a discarica autorizzata. [...] In riferimento alla procedura di smaltimento del suolo accidentalmente contaminato si farà riferimento alle linee guida definite del DPR 120/2017, che al "TITOLO V - TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA", Art. 25."*
- Con riferimento al **punto 7 del parere Arpa Puglia prot. 16236 del 08/03/2022**, che *"... con Determina n. 975 del 29/06/2021, la Provincia di Foggia ha rilasciato parere favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 del PPTR."*

Rilevato che:

- relativamente ai **punti 2, 3 e 4**, risultano in atti lo **studio della gittata massima del frammento di pala** commissionato alla Environmental Technologies, spin-off della Università degli Studi della Campania, già oggetto di valutazione da parte di RFI in relazione alle interferenze con la rete ferroviaria e lo **studio previsionale dell'impatto acustico**, che tiene conto del variare della velocità del vento;
- con riferimento al **punto 6**, ovvero alle misure di compensazione proposte dalla Società, avuto riguardo alla DGR 2084/2010, il Comune di Foggia è stato invitato, con nota prot. n. 2614 del 25/03/2022 di conclusione del procedimento, a procedere alla stipula del protocollo d'intesa, di cui alla richiamata DGR. Il Comune ha comunicato per le vie brevi, di aver avuto un incontro con la Società e che le misure compensative erano state condivise e concordate.

può, dunque, ritenersi superato quanto eccepito da ARPA Puglia.

- **Comune di Foggia - Area Tecnica - Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile** prot. n. 57203 del 01/06/2021 *"...ritiene che allo stato delle cose non si riscontrano criticità e/o motivi ostativi"*.
- **Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Marittimo Sud** con nota prot. M_D MARSUD 0034465 del 03/12/2020 comunica che *"...per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico in argomento..."*
Con successiva nota prot. M_D MARSUD 0008294 del 11/03/2021 *"... conferma le proprie favorevoli determinazioni già espresse..."*
- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito "Puglia"** con nota prot. M_D E24472 REG2021

0006198 17-03-2021 "...tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **parere favorevole** per l'esecuzione dell'opera..."

➤ **Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. /3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio** con nota prot. M_D ABA001 REG2021 0020508 28-04-2021 "... esprime il **parere favorevole** dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010."

➤ **Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. /3^ Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio – Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66.** con nota prot. M_D ABA001 REG2021 0023408 17-05-2021 "...**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto eolico specificato in oggetto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i **seguenti vincoli e prescrizioni:**

- Per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare n. 146/394/442 in data 09 agosto 2000. In particolare, al fine dell'aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l'attenzione sull'obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche(C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.
- Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-OO1 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
<http://www.difesa.it/SGDDNAIStaf/DTIGENIODIFEIPaginelbonificaordigni.aspx>

➤ **ENAC – Ente Nazionale per L'Aviazione Civile** con nota prot. ENAC-TSU-29/05/2020-0052684-P comunica che: "... Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il **nulla osta** relativo alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto" con le seguenti **prescrizioni:**

"Si fa riferimento all' istanza assunta al protocollo n. 08134/2020 inerente la richiesta di nulla osta di competenza ENAC. In proposito, si comunica che:

- l'ENAV con foglio ENAV\U\0037072\2020\OPS\OC\ADC\AD\OSAC (ENAC-PROT- 2020-0026276-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 dell'Aeroporto di Foggia/Gino Lisa né con sistemi COM/NAV/SUR di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza della A.M.;
- in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, ed è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
- segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
- segnaletica notturna: l'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall'annesso alle ED Decision 2017/021/B – CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegata al capitolo Q.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Le luci dovranno essere accese da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;*
- 2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

Si prescrive inoltre che, durante il corso dei lavori, superati i m 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, codesta Società dovrà comunicare ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva."

- **ASL Foggia**, con modulo parere acquisito al prot. n. 3412 del 06/04/2021 "*Esprime parere favorevole*".
- **ANAS S.p.A.** con nota prot. CDG-0387011-U del 18/06/2021 comunica che "*... l'area interessata dall'intervento **non interferisce** con le Strade Starali di ns. competenza, né, tantomeno con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada*".
- **Rete Ferroviaria Italiana prot. Direzione Territoriale Produzione Bari** con nota prot. n. RFI-DOI.T.BA\A0011\P\2022\0000079 del 11/01/2022, esaminato l'elaborato integrativo relativo al calcolo della gittata massima, "*...esprime **parere favorevole** agli interventi previsti*".
- **Autostrade per l'Italia** con nota protocollo ASPI/RM/2021/0008006/EU 05/05/2021 comunica che "*...L'impianto viene collocato alla distanza di circa 1550 metri dal limite catastale della proprietà autostradale pertanto, secondo la normativa vigente, al di fuori della fascia di rispetto autostradale; per tali ragioni la scrivente Aspi non è tenuta ad esprimere il parere richiesto*".
- **Snam Rete Gas - Centro Foggia**, con nota prot. EAM26410 del 18/12/2020 comunica che "*...sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società...*".
- **E-distribuzione S.p.a.** con nota prot. E-DIS-08/04/2021-0288344) comunica che "*...Il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli interventi sulla rete esistente come descritto nella STMG, è stato approvato in data 24/03/ 2020. Ai fini del presente procedimento autorizzativo l'approvazione anzidetta costituisce il **parere favorevole** di e-distribuzione per le opere di rete. Al riguardo si sottolinea che le opere di rete includono il potenziamento di un tratto di circa 315 m della linea aerea MT esistente VULGANO nella tratta tra i nodi 3-264635 e 3-133384...*".

Con riferimento alla **procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici – Servizio Espropri e Contenzioso, con nota prot. AOO_064/07/04/2021/0005311, rilevato che dall'analisi degli elaborati progettuali si evinceva già la **disponibilità delle aree oggetto di intervento**, per la realizzazione dell'impianto in progetto, non esprimeva parere di competenza in quanto non necessitavano procedure espropriative;
- la Società Eco Energy S.r.l. ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it il contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie e diritti di servitù per le aree interessate dall'impianto in progetto;

- pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non ha proceduto alla *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

Rilevato che:

- l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota MIC|MIC_SABAPFG| 08/04/2021|0002975-P ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la Eco Energy S.r.l. ha provveduto al deposito dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
- con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, è agli atti del procedimento la *“Perizia Giurata in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA di un impianto eolico da 990 kW da installare nel comune di Foggia (FG)”*, a firma del progettista della Società, Ing. M.M., nella quale il professionista ha dichiarato l’esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, poiché l’impianto in progetto **non supera la soglia di potenza**, prevista per la verifica di assoggettabilità a VIA. Lo stesso progettista ha, inoltre, precisato che non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri, di cui all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“... si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...”*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 2614 del 25/03/2022 il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, invitando la Società Eco Energy S.r.l. alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo ai sensi dell’art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 18/05/2022 e acquisita al prot. n. 4239 di pari data ha trasmesso:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ a rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 2614 del 25/03/2022 con cui si è comunicata l'adozione della **determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:**

- un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località "Vado di Salsola"**, posizionato secondo le seguenti coordinate, espresse con sistema di riferimento WGS 84 UTM 33 Nord, come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.		
	X	Y
WGT	540363	4603513

- delle opere connesse (Codice rintracciabilità: 204985286 - Codice pratica: 221100576), le quali prevedono che l'impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV alla linea MT esistente VULGANO -- D510- 24259, mediante le seguenti opere di rete e di utenza:
 - Connessione in entra-esci dalla linea MT esistente VULGANO -- D510-24259, nella tratta dei nodi 2- 211488 ÷ 4-248045, mediante costruzione di Cavo interrato AL 185mmmq;
 - Costruzione di una cabina di consegna;
 - Ricostruzione di 300m di linea MT con linea MT aerea in CU 25 mmq tra i nodi 3-133384 ÷ 3-264635 con cavo aereo AL 95mmq;
 - Installazione di Nr. 1 palo del tipo 12/G/24 e rimozione di nr. 1 palo esistente per creare la connessione in entra-esci dalla linea MT esistente.
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

- in data 01/10/2021 la Società Eco Energy S.r.l. ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 19/05/2022;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 03/06/2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024466;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0036918_20220525;si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, con le prescrizioni sopra riportate.

La Società Eco Energy S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la Società Eco Energy S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,

come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della **pubblicità legale**, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

VISTI E RICHIAMATI:

- la **D.G.R. 07.12.2020 n.1974** con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- **D.P.G.R. 22.01.2021 n.22** "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il **D.P.G.R. 10.02.2021 n.45** con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la **D.G.R. 22.07.2021 n.1204** "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";

- la **D.G.R. 28/07/2021 n.1289** "Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la **D.G.R. 30.09.2021 n.1576** "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22"

DATO ATTO CHE:

- con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- che con D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto "Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili" è stata conferita delega, con riguardo a talune fattispecie ivi declinate, alla firma degli atti all'Ing. Francesco Corvace;
- in capo al Responsabile del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 19/05/2022 dalla società Eco Energy Srl

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2614 del 25/03/2022, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di cui al prot. 2614 del 25/03/2022, si provvede al rilascio, alla **Società Eco Energy. - con sede legale in Lucera (FG), alla via Carmine Vecchio, 14 – Partita IVA 03741210714**, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., con prescrizioni riportate e riferite nella nota di cui all'art.1, per la costruzione ed esercizio di:

- un **impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza nominale di 0,99 MWe, costituito da 1 aerogeneratore modello LEITWIND LTW90, sito nel Comune di Foggia, località "Vado di Salsola"**, posizionato secondo le seguenti coordinate, espresse con sistema di riferimento WGS 84 UTM 33 Nord, come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.		
	X	Y
WGT	540363	4603513

- delle opere connesse (Codice rintracciabilità: 204985286 - Codice pratica: 221100576), le quali prevedono che l'impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV alla linea MT esistente VULGANO -- D510- 24259, mediante le seguenti opere di rete e di utenza:
 - Connessione in entra-esce dalla linea MT esistente VULGANO -- D510-24259, nella tratta dei nodi 2- 211488 ÷ 4-248045, mediante costruzione di Cavo interrato AL 185mmq;
 - Costruzione di una cabina di consegna;

- Ricostruzione di 300m di linea MT con linea MT aerea in CU 25 mmq tra i nodi 3-133384 ÷ 3-264635 con cavo aereo AL 95mmq;
 - Installazione di Nr. 1 palo del tipo 12/G/24 e rimozione di nr. 1 palo esistente per creare la connessione in entra-esce dalla linea MT esistente.
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Eco Energy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto **dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi**, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall'impianto in progetto, si dichiara la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della*

conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”, effettuata dal Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 2614 del 25/03/2022

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell’autorizzazione** e l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all’Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all’ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro

sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dal Servizio Energia e Fonti Alternative.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano da fonte

rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile di tipo biogas da digestione anaerobica;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

Il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;

- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero per la Transizione Ecologica e all'attenzione del CTVA
 - Provincia di Foggia
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - GSE S.p.A
 - InnovaPuglia spa
 - Comune di Foggia (FG);
 - Società Eco Energy S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento;
 - Ufficio regionale per gli espatri

Il Dirigente del Servizio

Francesco Corvace